

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Reg. Data 27-12-18

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMI-
NAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
URBANI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PAOLA AGABITI	P	FRANCESCA LEOPARDI	A
BONAVENTURA BENEDETTI	P	DEBORA BASSETTI	P
GIAMPIERO ERESIA	P	ALESSIA FAGIANI	A
SANTE RAMADORI	A	ANTONIO AMADIO	P
FRANCESCA NAPOLILLO	P	DARIO BERNARDINI	P
ANTONIO ALLEGRETTI	A		

=====

Assegnati n. 11	Presenti n. 7
In carica n. 11	Assenti n. 4

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Signora PAOLA AGABITI in qualità di SINDACO
 - Assiste il Segretario Comunale ROBERTA ISIDORI
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

Sono altresì presenti gli assessori esterni: Ernesto Miraggio e Fabio Dottori.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Il Sindaco illustra la proposta facendo rilevare che le aliquote della Tari lo scorso anno sono state abbassate e per l'anno 2019 rimangono invariate.

Chiede la parola il Consigliere Eresia, il quale interviene chiedendo informazioni riguardo il progetto per l'estensione del servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale.

Il Sindaco risponde informando il consiglio di aver ricevuto un preventivo da parte dell'attuale soggetto gestore del servizio, V.U.S. S.p.a., molto oneroso. Il sindaco aggiunge che è sua intenzione chiedere un incontro ai Dirigenti di V.U.S. S.p.a. per concordare un progetto di raccolta differenziata a costi invariati rispetto agli attuali.

Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

VERIFICATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni:

c. 682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c. 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

c. 688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

c. 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

c. 690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

VISTO il D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n.68;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; il comma 1 della suddetta disposizione modifica l'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a partire dall'anno 2015, *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*. Il successivo comma 2 dispone che sull'*“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”*.

Per quanto riguarda la TARI, quindi, i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella misura di un terzo della tassa, calcolata sulla base delle tariffe stabilite;

VISTI i commi 10 e 14, lett. e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016), che anticipano al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine “ perentorio” entro il quale i Comuni devono inviare le delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e detrazioni IMU, e TASI e TARI al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Per la TARI l'inserimento della delibera di approvazione delle tariffe, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il servizio rifiuti, come previsto dalla normativa vigente, è gestito dall'ATI3 Umbria, che ha provveduto con delibera n. 18 del 05/10/2012 all'affidamento in house del servizio rifiuti alla VUS s.p.a.;

DATO ATTO che il soggetto gestore ha provveduto a trasmettere il piano finanziario anno 2019;

DATO ATTO che

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene in base della superficie;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, del 08/05/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

UDITA la relazione del Sindaco e l'illustrazione della proposta della Responsabile dell'Area Finanziaria, che precisa, che il piano tariffario è predisposto dal soggetto gestore del servizio ovvero dalla VUS, e integrato dai costi diretti sostenuti dal Comune;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0 e contrari n. 0, resi all'unanimità in forma palese

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;

4) di stabilire le seguenti scadenze di versamento del saldo della TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2019:

n. 4 RATE con scadenza:

- 31 Marzo;
- 31 Maggio;
- 31 Luglio;
- 30 Settembre.

5) di stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore del Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

6) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune;

7) di fornire indirizzo al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 0, resi in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE:
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA AGABITI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi Prot. N. 34 del 15-01-2019

Dalla Residenza comunale, li 15-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 15-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

E' stata affissa ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 15-01-2019 al 30-01-2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva :

- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
- () dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO